

## Art. 1

### Definizioni

1. La Regione Calabria, in applicazione della Direttiva Ministeriale del 27 Dicembre 2012 emanata dal MIUR (Strumenti d'intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica) e dei principi sanciti dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, riconosce i Bisogni Educativi Speciali come l'area di svantaggio scolastico più ampia di quella riferibile esplicitamente alla presenza di deficit, e il panorama delle problematiche che possono comportare negli alunni difficoltà negli apprendimenti, possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo e creano difficoltà di funzionamento educativo e apprenditivo.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) Bisogni Educativi Speciali l'area di svantaggio scolastico che riguarda tutti quegli alunni che, in una certa fase della loro crescita (fino ai 18 anni di età), con continuità o per determinati periodi, richiedono una speciale attenzione: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta.
  - b) L'area dei Bisogni Educativi Speciali, conosciuta in Europa come *Special Educational Needs*, comprende tre grandi sotto-categorie:
    1. quella della disabilità;
    2. quella dei disturbi evolutivi specifici;
    3. quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.
  - c) All'interno dei Disturbi Evolutivi Specifici rientrano:
    1. i DSA;
    2. i deficit del linguaggio;
    3. i deficit delle abilità non verbali;
    4. i deficit della coordinazione motoria;
    5. i deficit dell'attenzione e dell'iperattività.
  - d) Il funzionamento cognitivo limite, invece, rappresenta il limite di separazione fra disabilità e disturbo specifico.
  - e) Queste problematiche non possono essere tutte certificate ai sensi della legge 104/92, proprio perché non rappresentano delle patologie invalidanti.

## Art. 2

### Finalità

1. La presente legge detta norme in materia di interventi educativi e inclusione scolastica dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali volte a creare una importante sinergia tra la Regione, le istituzioni scolastiche e sanitarie, pubbliche e private, le agenzie educative presenti sul territorio e le famiglie.
2. La presente legge persegue le seguenti finalità:



- a) Individuazione e somministrazione di checklist su impianto ICF negli istituti scolastici a partire dalla scuola dell'infanzia;
- b) Creazione, presso il Dipartimento regionale competente, di una banca dati dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali presenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per la finanza regionale;
- c) conoscenza ICF – *International Classification of Functioning, Disability and Health* (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della salute per Bambini e Adolescenti – Organizzazione Mondiale della Sanità, 2007);
- d) formazione ai docenti per stesura PDP (Piano Didattico Personalizzato) su impianto ICF;
- e) attività di sensibilizzazione e formazione docenti;
- f) attività di sensibilizzazione e informazione per genitori;
- g) creazione Rete BES – Regione, Provincia, Ambiti Territoriali Scolastici Provinciali e Regionale, ASP (Servizi di NPI), Dirigenti Scolastici, ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici) Regione Calabria;
- h) individuazione risorse e potenzialità enti locali;
- i) inserimento della figura del Pedagogista Clinico (ANPEC) che sarà determinante, in collaborazione con i dirigenti scolastici, nella preparazione di griglie di osservazione e nella formazione dei docenti, nonché nella pianificazione dei piani di studio personalizzati per i discenti con bisogni educativi speciali nella fase successiva alla diagnosi;
- j) rapporto tra istituzioni scolastiche e servizi UONPIA (Unità Operative di N.P.I. e dell'Adolescenza Regione Calabria) al fine di creare sinergia attraverso figure specialistiche.

### Art. 3

#### Attivazione del percorso di individuazione precoce dei Bisogni Educativi Speciali

1. L'individuazione degli alunni con BES in età evolutiva va definita non oltre il 30 novembre dell'anno scolastico di riferimento.
2. Ciascun docente del consiglio di classe/ équipe pedagogica attiva una "osservazione intenzionale e finalizzata", che si caratterizzi quale strumento di conoscenza "in situazione", per pianificare i successivi interventi didattico-pedagogici.
3. È compito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado approntare una «Griglia per l'individuazione di aree relative ai Bisogni Educativi Speciali per la scuola del primo e secondo ciclo» con l'ausilio di un pedagogista clinico che apporti un contributo specialistico alla valutazione delle diverse aree funzionali.
4. Nella Direttiva Ministeriale 27/12/2012 si fa presente che l'identificazione degli alunni con BES non avviene esclusivamente sulla base dell'eventuale certificazione, ma suggerisce di far riferimento al modello diagnostico ICF (*International Classification of Functioning*) per individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) degli alunni.
5. Strumento utile per l'individuazione precoce in ambito familiare è una "Griglia osservativa per genitori" contenente aspetti globali del minore (dalla motivazione nello svolgimento dei compiti pomeridiani alla osservazione di disagi comportamentali, alterazioni dei ritmi di vita,



capacità relazionali, rapporto con i pari, etc.), che viene consegnata nel mese di settembre, quindi inizio anno scolastico e restituita compilata alla scuola nel mese di novembre.

#### Art. 4

ICF - International Classification of Functioning, Disability and Health  
(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute per  
Bambini e Adolescenti – OMS, 2007) : strumento per docenti.

1. La presente legge richiama l'attenzione sul modello ICF come strumento a disposizione del docente che deve attuare interventi pedagogico-didattici su soggetti con Bisogni Educativi Speciali.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
  - a) ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute per Bambini e Adolescenti.
3. La struttura e le categorie di riferimento, le descrizioni, i criteri di inclusione ed esclusione e i qualificatori fanno riferimento alla fascia di età che va dalla nascita ai 18 anni e sono complementari all'ICD-10 e ad altre classificazioni derivate.
4. Con l'ICF avviene un importante cambiamento di prospettiva - inscritta in un modello antropologico bio-psico-sociale - riguardo l'approccio alla disabilità: essa non è più vista come una condizione immutabile e indipendente dall'ambiente.
5. In ogni scuola devono essere predisposti idonei facilitatori (ausili, tecnologie, ma anche un diverso metodo di insegnamento, strategie didattiche personalizzate, scelte organizzative che favoriscano l'integrazione) e devono essere rimosse le barriere esistenti (barriere architettoniche, fisiche, sociali, ma anche barriere culturali, in cui non c'è spazio per la creatività e il pensiero divergente), in modo che ogni alunno potenzialmente disabile possa riuscire ad ottenere buoni risultati in termini di apprendimento e di partecipazione sociale.
6. La classificazione ICF non rappresenta una diagnosi, ma un profilo del suo funzionamento. Essa non è pertanto appannaggio dei medici (anche se vi sono alcune sezioni nelle quali sono richieste informazioni di natura medica), ma deve essere il frutto dello scambio di informazioni tra diverse figure professionali e la famiglia, allo scopo di descrivere nella maniera più precisa ed attendibile le limitazioni nel funzionamento del bambino nel suo ambiente.
7. Ai fini di una corretta conoscenza e applicazione del modello ICF quale strumento operativo da parte dei docenti per il funzionamento educativo e apprenditivo di alunni con Bisogni Educativi Speciali, si rende obbligatoria formazione docenti per un numero complessivo di 30 (trenta) ore, da espletare in un arco di tempo di mesi 9 a partire da settembre e non oltre giugno dell'anno scolastico di riferimento.

#### Art. 5

Scuola dell'infanzia:  
individuazione precoce degli alunni con Bisogni Educativi Speciali

1. La presente legge attenziona il ruolo della scuola dell'infanzia, considerata osservatorio privilegiato per la conoscenza degli alunni e l'individuazione precoce di Bisogni Educativi



Speciali al fine di sviluppare integralmente la personalità del bambino nel raggio dei campi di esperienza educativa, sintonizzare il rispetto per le dimensioni proprie dello sviluppo evolutivo dell'infanzia con la capacità di proporre esperienze e svolgere itinerari progettuali di attività, collocare le componenti più tradizionalmente tipiche della didattica (il gioco, l'organizzazione di spazi e tempi, la stimolazione dell'interesse esplorativo) con le configurazioni richieste da una visione più attualmente dinamica della professionalità (la compartecipazione, il ricorso agli strumenti intermedianti, gli sfondi della continuità, le risorse per l'integrazione).

2. La presente legge favorisce la rivalutazione dell'adulto-educatore nella scuola dell'infanzia, quale docente professionalmente capace e preparato, supportato da specialisti del settore pedagogico al fine di individuare strategie educative, dirette ad affermare il diritto allo studio e le pari opportunità educative, che devono partire dalla realtà del singolo bambino, dalle sue capacità e dalle sue competenze che vengono accettate e valorizzate.

### **Art. 6**

Misure educative e didattiche di supporto indicate dalla  
Direttiva Ministeriale 27/12/2012

1. La Direttiva specifica che è necessario elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con BES, anche attraverso la redazione di un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)**, individuale o anche riferito a tutti gli alunni della classe con BES, ma articolato, che serva come strumento di lavoro *in itinere* per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.
2. Le scuole, dopo aver esaminato eventuali certificazioni o dopo aver individuato, sulla base di attente considerazioni didattiche e psicopedagogiche, gli allievi con BES, possono avvalersi di opportuni strumenti compensativi e di misure dispensative previste già dalla legge 170/2010 (DSA)
3. Agli studenti con BES le Istituzioni Scolastiche, nel limite delle risorse autonome disponibili sul bilancio regionale, garantiscono:
  - a) l'uso di una **didattica individualizzata e personalizzata**, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
  - b) l'introduzione di **strumenti compensativi**, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché **misure dispensative** da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
  - c) per l'insegnamento delle **lingue straniere**, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero;
  - d) le suddette misure devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi;
  - e) agli studenti con BES sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, **adeguate forme di verifica e di valutazione**, anche per quanto concerne gli Esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.
4. Occorre un **intervento educativo rivolto alla persona**, accompagnandola nello sviluppo delle sue potenzialità e sostenendola nel disagio.

## Art. 7


Rete Bisogni Educativi Speciali:  
Regione, Provincia, Ambiti Territoriali Scolastici Provinciali e Regionale, Servizi di  
UONPIA (Unità Operative di N.P.I. e dell'Adolescenza Regione Calabria),  
Istituzioni scolastiche, ANPEC (Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici)  
Regione Calabria

1. La presente legge dispone la creazione di una Rete di intervento sui Bisogni Educativi Speciali tra gli organi competenti di Regione, Provincia, Ambiti Territoriali Scolastici Provinciali e Regionale, Servizi UONPIA, Istituzioni scolastiche e Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici Regione Calabria.
2. Compito della Rete è costruire sinergie per l'individuazione precoce e la presa in carico tempestiva dei soggetti con Bisogni Educativi Speciali, programmando interventi multidisciplinari a beneficio della persona destinataria di attenzioni educative speciali.
3. A tal fine, presso il Dipartimento regionale competente, viene istituita una Commissione, con il ruolo di monitorare e valutare le strategie di intervento idonee ad individuare soluzioni in aiuto ai soggetti BES, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
4. Con successivo regolamento regionale da adottarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno definiti il numero dei componenti della Commissione nonché le norme per il suo funzionamento. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo onorifico e non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

## Art. 8

Protocollo d'intesa tra scuola e servizi territoriali

1. Al fine di concretizzare le disposizioni legislative viene utilizzato come strumento un Protocollo d'intesa tra la scuola e i servizi territoriali, le cui finalità sono orientate a:
  - a) promuovere corsi di formazione per docenti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di I° grado e secondaria di II° grado;
  - b) promuovere corsi di formazione per gli operatori del settore socio-educativo;
  - c) attivare uno sportello di ascolto e di consulenza educativa dedicato ai genitori di alunni con BES;
  - d) promuovere la continuità educativa tra scuola e famiglia;
  - e) promuovere il successo formativo coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e apprendimento;
  - f) prevenire situazioni di disagio scolastico che solitamente preludono a forme di esclusione, marginalità e devianza;
  - g) individuare ed approfondire metodologie strategiche educative e di insegnamento agli alunni con Bisogni Educativi Speciali;



- h) promuovere e sostenere un progetto educativo globale finalizzato alla crescita e allo sviluppo della personalità degli alunni, nell'ottica di una scuola aperta al territorio e alla comunità locale;
  - i) mantenere un rapporto costante di confronto e collaborazione progettuale tra le varie agenzie educative presenti sul territorio al fine di concertare e condividere strategie educative e formative comuni;
  - j) sostenere l'inclusione degli alunni in situazione di disagio per consentire loro di raggiungere realistici traguardi di sviluppo sia come concretizzazione di un diritto soggettivo che come segno di civiltà per la comunità di appartenenza;
  - k) promuovere l'integrazione di nuove strategie e modalità operative che risultino adeguate alla individualità e specificità di ogni soggetto.
2. Il protocollo d'intesa di cui al presente articolo si propone i seguenti obiettivi:
- a) contrastare e prevenire il disagio scolastico e sociale
  - b) promuovere il benessere psicofisico individuale e collettivo come risorsa preziosa della vita sociale;
  - c) favorire il processo di integrazione della persona nel proprio ambiente;
  - d) tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
  - e) promuovere spazi di dialogo e confronto tra agenzie educative;
  - f) attuare forme di collaborazione interistituzionale;
  - g) facilitare i processi di apprendimento degli alunni;
  - h) predisporre attività di recupero volto al rinforzo dell'apprendimento;
  - i) ridurre i fattori di rischio che impediscono la socializzazione, l'integrazione e l'apprendimento;
  - j) favorire l'integrazione e la socializzazione dei minori in difficoltà;
  - k) favorire l'inserimento, l'integrazione e la partecipazione alla vita della scuola di alunni con Bisogni educativi speciali;
  - l) crescita del benessere globale dell'alunno;
  - m) riduzione delle difficoltà di apprendimento e dei problemi comportamentali dell'alunno BES;
  - n) diffusione di un clima positivo nel contesto scolastico;
  - o) fornire al docente strumenti e competenze adeguate allo svolgimento delle attività scolastiche da parte del docente.

**Art. 9**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nell'esercizio 2016 in euro 16.500, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 – capitolo U0700110101 “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Programma U.12.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.

3. Agli oneri di parte capitale derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati nell'esercizio 2016 in euro 240.000, si provvede con le risorse disponibili sul Programma U.20.03 – capitolo U0700120101 “Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese per investimenti” dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2016 – 2018, il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.
4. La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico del capitolo di nuova istituzione nell'ambito del Programma U.12.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente.
5. Per gli esercizi successivi, agli oneri a regime stimati dal 2017 in 256.500 euro annui si provvede, nei limiti delle risorse autonome disponibili al Programma U.12.03 dello stato di previsione della spesa, con la legge di approvazione del bilancio e con la legge di stabilità regionale di accompagnamento.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6, la Regione si riserva di finanziare le attività ivi previste mediante ulteriori risorse di provenienza statale.
7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al documento tecnico con le modalità previste dall'articolo 12 della legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2015.

